SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1996.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti classico».

96A5835

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1996.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Roccaforte del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 10 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Morisani, dal dott. Carmelo Musolino e dall'ing. Alessandro Pentimalli;

Visto che il dott. Carmelo Musolino è stato assegnato alla prefettura di Agrigento;

Considerato che la suddetta assegnazione non consente di assicurare la necessaria e pressoché costante presenza nell'ente del componente la commissione straordinaria e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1996;

Decreta:

La dott.ssa Maria Grazia Nicolò è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Carmelo Musolino.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 278

96A5906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ravello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Ravello (Salerno) ed il sindaco nella persona dell'avv. Salvatore Di Martino;

Considerato che, in data 19 giugno 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ravello (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ravello (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Salvatore Di Martino.

Il citato amministratore, in data 19 giugno 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle dimissioni presentate, in data 4 luglio 1996, dal vice sindaco, unitamente anche ad otto consiglieri, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Salerno, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona della dott.ssa Maria Santorufo, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ravello (Salerno).

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5908

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisano sul Neva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Cisano sul Neva (Savona) ed il sindaco nella persona del dottor Marco Gerini;

Considerato che, in data 6 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cisano sul Neva (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cisano sul Neva (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Marco Gerini.

Il citato amministratore, in data 6 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20 comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cisano sul Neva (Savona).

Roma, 28 agosto 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5909

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1996, n. 483.

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, riguardante la gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato ed in particolare la previsione della utilizzazione, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa, dell'apposito fondo presso la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., per la corresponsione — a decorrere dal 1° gennaio 1994 — di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi alla stessa Sezione o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite;

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge n. 163 del 30 aprile 1985;

Visto l'art. 1, n. 1 e n. 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 555;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, delegato per lo spettacolo;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Misura del contributo sugli interessi

1. Il fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'art. 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato annualmente, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa, dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi — su sovvenzioni statali, assegnate per le medesime attività — dalla stessa Sezione di credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 2.

Durata del contributo sugli interessi

1. Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all'art. 1, è concesso per la durata di dodici mesi della data di operatività della cessione. Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo più lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi.

Art. 3.

Modalità e termini per la corresponsione del contributo sugli interessi

1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo debbono inviare, per il tramite dell'Ente cessionario delle sovvenzioni statali, apposita domanda alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., allegando copia conforme della cessione completa dei necessari dati di registrazione.

2. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. — delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori — sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. A tal fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire all'istituto gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singola cessione, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale fine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.

4. Gli estratti conti sono muniti delle firme dei legali rappresentanti dei soggetti finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza.

Art. 4.

Istruzioni procedurali

1. Per quanto non indicato dal presente decreto si rinvia alle determinazioni ed alle istruzioni riguardanti gli adempimenti procedurali di dettaglio per accedere ai finanziamenti, che verranno rispettivamente adottate e diffuse dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 agosto 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per lo spettacolo
VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 36

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 97/1995 è il seguente:

«Art. 4 (*Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n 1213, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione».

Note alla premesse:

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 97/1995 si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), è il seguente: «il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera *d)* è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa».

— La legge n. 555/1988 reca disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo. Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 del relativo art. 1:

«1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di riparto per le finalità di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del richiamato art. 13. Resta ferma la facoltà del Ministro del turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo.

2. (*Omissis*).

3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990 i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182 (Interventi straordinari nel settore dello spettacolo), è il seguente: «Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'art. 2, lettera *b)*, della stessa legge la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonché dagli istituti di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 859. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono della predetta agevolazione è ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti».

— La legge 13 luglio 1984, n. 311, concerne: «Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984».

— Per il testo della lettera *d)* del secondo comma dell'art 13 della legge n. 163/1985 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 106 del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, è così formulato:

«Art. 106 (*Elenco generale*). — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermerdiari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte sale le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministero del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

96G0509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 settembre 1996.

Rinnovo all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano dell'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano in data 20 luglio 1994 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 4 luglio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è autorizzato ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso la sala operatoria 1 del blocco operatorio dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Gennari prof. Leandro, direttore della divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Bozzetti dott. Federico, aiuto della divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Doci dott. Roberto, aiuto della divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano,

Mazzaferro dott. Vincenzo, assistente della divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Quagliuolo dott. Vittorio, assistente della divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Regalia dott. Enrico, medico ricercatore associato presso la divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Pulvirenti dott. Andrea, medico ricercatore associato presso la divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Bignami dott.ssa Paola, medico ricercatore associato presso la divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano,

Bonfanti dott. Giuliano, medico ricercatore associato presso la divisione di oncologia chirurgica «A» dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura del tumori di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5955

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 luglio 1996.

Modificazioni agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Lodi e di San Donato Milanese nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 10 maggio 1988, del 31 agosto 1990 e del 15 giugno 1995 — pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1988, n. 275 del 24 novembre 1990 e n. 173 del 26 luglio 1995 — istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Lombardia il primo e parzialmente modificativi delle sue statuizioni i successivi;

Visto il decreto legislativo del 6 marzo 1992, n. 251 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992 — che ha istituito nella regione Lombardia una nuova provincia con sede a Lodi;

Considerato che i comuni di Cerro al Lambro, San Colombano al Lambro e San Zenone al Lambro pur facendo parte del territorio della provincia di Milano, attualmente risultano, invece, aggregati alla sezione circoscrizionali di Lodi compresa nel territorio della nuova provincia di Lodi;

Considerato che l'esigenza di distinguere territorialmente le sezioni circoscrizionali rientranti nella provincia di Milano da quelle appartenenti alla nuova provincia di Lodi costituisce la premessa necessaria ed essenziale per istituire in Lodi un nuovo ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 251

del 6 marzo 1992, nonché per rendere possibile, nella fase di transizione, l'attuazione di procedure e l'adozione di provvedimenti amministrativi distinti per differenti ambiti provinciali di appartenenza;

Acquisito il parere reso dalla commissione regionale per l'impiego della Lombardia nella seduta del 23 gennaio 1996;

Ritenuto di doversi discostare dalla citata delibera per quanto concerne l'assegnazione del comune di San Colombano al Lambro alla sezione circoscrizionale di Lodi, in quanto il comune in parola fa parte del territorio della provincia di Milano e la sua assegnazione a Lodi farebbe venir meno il necessario rispetto dei confini provinciali;

Vista la nota n. 9148 del 7 maggio 1996 dell'ufficio regionale del lavoro di Milano nella quale viene evidenziata l'opportunità, esposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Milano, di aggregare il comune di San Colombano al Lambro alla sezione circoscrizionale di San Donato Milanese rientrante nel territorio della provincia di Milano;

Ritenuto che, fino all'istituzione in Lodi di un nuovo ufficio provinciale del lavoro e della massima ocupazione — ai ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 251 del 6 marzo 1992 — la sezione circoscrizionale di Lodi, così come definita dal presente decreto ministeriale, e quella di Codogno così come individuata dal decreto ministeriale del 10 maggio 1988, costituenti l'intero territorio della provincia di Lodi, sono da considerarsi strutture dipendenti dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano;

Decreta:

I comuni di Cerro al Lambro (Milano), San Colombano al Lambro (Milano) e San Zenone al Lambro (Milano) già appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Lodi vengono trasferiti alla sezione circoscrizionale di San Donato Milanese (Milano).

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Lodi e n. 12 di San Donato Milanese sono così modificati:

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Lodi, con sede a Lodi, comprendente i comuni di: Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant'Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico;

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 12 di San Donato Milanese, con sede a San Donato Milanese, comprendente i comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano, Vizzolo Predabissi.

Roma, 4 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5956

DECRETO 2 settembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciale del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data dal presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa agricola Sant'Isidoro a responsabilità limitata, con sede in Sardara, costituita con rogito notarile del dott. F. Contu in data 28 settembre 1965, repertorio n. 66701, iscritta nel registro delle società al n. 4022 del tribunale di Cagliari;

2) società cooperativa produzione e lavoro Solidarità Sardegna a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. A. Floris in data 21 settembre 1990, repertorio n. 25745, iscritta nel registro delle società al n. 22097 del tribunale di Cagliari;

3) società cooperativa produzione e lavoro Sant'Elia 90 a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. M. Anni in data 24 gennaio 1990, repertorio n. 43115, iscritta nel registro delle società al n. 21129 del tribunale di Cagliari;

4) società cooperativa produzione e lavoro Grafologi Pathos a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 2 ottobre 1987, repertorio n. 32913, iscritta nel registro delle società al n. 17847 del tribunale di Cagliari;

5) società cooperativa produzione e lavoro La Mappa a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. E. Quinto Bassi in data 21 marzo 1990, repertorio n. 47839, iscritta nel registro delle società al n. 21643 del tribunale di Cagliari;

6) società cooperativa produzione e lavoro C.E.A.D. a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. P. Tardiola in data 9 luglio 1986, repertorio n. 5107, iscritta nel registro delle società al n. 16829 del tribunale di Cagliari;

7) società cooperativa produzione e lavoro Co.Fa.S.S. a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. C. Passino in data 20 settembre 1990, repertorio n. 139218, iscritta nel registro delle società al n. 23500 del tribunale di Cagliari;

8) società cooperativa produzione e lavoro Sarda G.S.T.S. a responsabilità limitata, con sede in Iglesias, costituita con rogito notarile del dott. E. Dolia in data 6 maggio 1991, repertorio n. 19633, iscritta nel registro delle società al n. 22994 del tribunale di Cagliari;

9) società cooperativa produzione e lavoro Sa Spola a responsabilità limitata, con sede in Villamar, costituita con rogito notarile del dott. G. Cherchi in data 28 giugno 1983, repertorio n. 4614, iscritta nel registro delle società al n. 11882 del tribunale di Cagliari;

10) società cooperativa produzione e lavoro Nadir a responsabilità limitata, con sede in Carbonia, costituita con rogito notarile del dott. E. Dolia in data 24 luglio 1991, repertorio n. 29990, iscritta nel registro delle società al n. 23305 del tribunale di Cagliari;

11) società cooperativa produzione e lavoro Gieci a responsabilità limitata, con sede in Villacidro, costituita con rogito notarile del dott. V. Giua in data 15 luglio 1985, repertorio n. 33770, iscritta nel registro delle società al n. 14974 del tribunale di Cagliari;

12) società cooperativa mista Gruppo D'Acquisto Marte a responsabilità limitata, con sede in Villacidro, costituita con rogito notarile del dott. R. Putzolu in data 10 febbraio 1977, repertorio n. 7217, iscritta nel registro delle società al n. 7903 del tribunale di Cagliari;

13) società cooperativa produzione e lavoro Falegnami Sardegna a responsabilità limitata, con sede in Ussana, costituita con rogito notarile del dottor G. Giagheddu in data 2 novembre 1984, repertorio n. 267643, iscritta nel registro delle società al n. 13239 del tribunale di Cagliari.

Cagliari, 2 settembre 1996

Il direttore reggente: CAPPAI

96A5957

DECRETO 2 settembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data dal presente atto, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa edilizia 2002 a responsabilità limitata, con sede in Samassi, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 24 ottobre 1972, repertorio n. 8717, iscritta nel registro delle società al n. 5714 del tribunale di Cagliari;

2) società cooperativa edilizia Apollo 16 a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 28 febbraio 1970, repertorio n. 5534, iscritta nel registro delle società al n. 4961 del tribunale di Cagliari;

3) società cooperativa edilizia Dipendenti P. Mibelli & F. a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. G. Fadda in data 3 aprile 1974, repertorio n. 10903, iscritta nel registro delle società al n. 6499 del tribunale di Cagliari.

Cagliari, 2 settembre 1996

Il direttore reggente: CAPPAI

96A5980

DECRETO 4 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Il Casolare 2000 a r.l., in S. Giovanni Rotondo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Il Casolare 2000 a r.l., con sede nel comune di S. Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Pasquale Parisi in data 13 febbraio 1980, repertorio n. 426786, tribunale di Bari registro imprese n. 6490; B.U.S.C. posizione n. 3837/173814, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 4 settembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A5958

DECRETO 4 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Il Tetto II a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Il Tetto II a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 7 febbraio 1980, repertorio n. 9984, tribunale di Foggia registro imprese n. 4573; B.U.S.C. posizione n. 2334/178854, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 4 settembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A5959

DECRETO 4 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Sagittario a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Sagittario a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 12 novembre 1984, repertorio n. 23248, tribunale di Foggia registro imprese n. 6995; B.U.S.C. posizione n. 3052/208817, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 4 settembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A5960

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 settembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.853 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio, 13 e 26 agosto 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi

rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 settembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 16 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 77 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 settembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5951

DECRETO 11 settembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché

operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.853 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio 1996, 13 e 26 agosto, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 settembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 17 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 78 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 settembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5952

DECRETO 11 settembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.853 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio, 13 e 26 agosto 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in parti-

colare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 settembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 17 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 settembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5953

DECRETO 11 settembre 1996.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° settembre 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto

comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 settembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.853 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1996;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di febbraio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo e alla fine del mese di agosto per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro quota;*

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al presente decreto è pari al 4,55%, come comunicato dalla Banca d'Italia con nota del 29 agosto 1996.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quello di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1997 e l'ultima il 1° settembre 2003.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi semestrali relativi alla prima cedola dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di quella di cui all'art. 12, primo comma, lettera *c)*; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 16 settembre 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inscrito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 settembre 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà esser presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 17 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 18 settembre 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 4,55% semestrale, al netto, per 17 giorni. Tale versamento sarà effettuato, altresì, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sara, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo e costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro *recto-verso*.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verra utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché gli ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni, in azzurro;

taglio da lire 50 milioni, in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5954

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 settembre 1996.

Autorizzazione all'Arca assicurazioni S.p.a., in Verona, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 76, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni assistenza, credito; cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza con la quale l'Arca assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via San Marco n. 48, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri (escluso ferroviari); corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; tutela giudiziaria e assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 23 luglio 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, ivi compreso quanto indicato dall'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175/1995, con riferimento allo statuto dell'impresa richiedente, si è

espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Arca assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Arca assicurazioni S.p.a., con sede sociale in Verona, via San Marco n. 48, previa approvazione dello statuto, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri (escluso ferroviari); corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; tutela giudiziaria e assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A5966

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1996.

Rettifiche a decreti rettorali riguardanti modifiche allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 21104 del 12 giugno 1996 recante «facoltà di magistero: riordino del corso di laurea in psicologia ed inserimento di un quinto indirizzo in psicologia sociale e dello sviluppo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 26 giugno 1996,

e constatato che nel sopracitato decreto il settore scientifico-disciplinare «M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione» viene talora denominato «M11A - Psicologia *delle* sviluppo e dell'educazione» e che tale difformità è imputabile ad un errore meramente materiale;

Visto il proprio decreto n. 21105 del 12 giugno 1996 recante «facoltà di magistero: adeguamento del corso di diploma universitario in servizio sociale ai nuovi settori scientifico-disciplinari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1996,

e constatato che nel sopracitato decreto l'insegnamento «diritto di famiglia» viene riportato due volte nell'elenco delle discipline dal quale potranno essere scelti gli insegnamenti complementari e che tale ripetizione è imputabile ad un errore meramente materiale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è rettificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «Facoltà di scienze della formazione», punto 3 - «Laurea in psicologia», all'art. 87 del vigente statuto la denominazione «M11A - Psicologia *delle* sviluppo e dell'educazione», ovunque formulata, deve intendersi così sostituita: «M11A - Psicologia *dello* sviluppo e dell'educazione».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «Facoltà di scienze della formazione», punto 4 - «Diploma universitario in servizio sociale», all'art. 96 del vigente statuto, nell'elenco dal quale potranno essere scelte le discipline complementari, dopo l'insegnamento «Lingua inglese», viene soppresso l'insegnamento «Diritto di famiglia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 settembre 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

96A5918

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 4 settembre 1996.

Istruzioni per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi per conto del Ministro del tesoro.

Ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1993 e, in particolare, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'art. 106, nonché ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 10 luglio 1992, l'Ufficio italiano dei cambi emana le seguenti istruzioni.

1. *Procedura per la cancellazione, su istanza di parte, dall'elenco degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 113 e 155, comma 4, del testo unico.*

La cancellazione dall'elenco può essere richiesta dagli intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:

a) cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno dell'intermediario iscritto;

b) cessazione delle attività di natura finanziaria di cui all'art. 106 del testo unico, come meglio specificate dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, articoli 2, 3, 4, e 6, che risulti anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale dell'intermediario;

c) venir meno, per gli intermediari iscritti ai sensi dell'art. 113, dell'esercizio in via prevalente di attività finanziaria. Tale circostanza deve essere attestata con dichiarazione del rappresentante legale della società circa la non sussistenza della condizione prevista dall'art. 2 dell'altro decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 con riguardo agli ultimi due bilanci approvati;

d) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267.

La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo AR/Can, qui allegato, ed in ogni caso sottoscritta dal rappresentante legale della società (dal liquidatore o dal curatore nei casi previsti al precedente punto d), anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 132 del testo unico, documentando le motivazioni su cui si basa l'istanza stessa.

Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente corretto, si rammenta che, per ciascuna delle ipotesi sopra elencate, va allegata opportuna documentazione giustificativa.

In particolare, oltre a quanto già premesso, nelle ipotesi sub a) e d) dovrà essere allegata copia del relativo atto debitamente omologato dal tribunale competente.

Nel caso sub b) andrà allegata copia del nuovo statuto, sempre debitamente omologato, dal quale dovrà risultare esplicitamente che l'attività finanziaria eventualmente svolta non assumerà carattere prevalente e fermo restando che in ogni caso non potranno essere esercitate attività finanziarie nei confronti del pubblico, riservate in via esclusiva ad intermediari iscritti ai sensi dell'art. 106 del testo unico.

Nel caso sub c) sarà necessario allegare copia degli ultimi due bilanci approvati (o documentazione equipollente per intermediari non soggetti a tale formalità) dai quali si dovrà desumere che le poste di carattere non finanziario (industriali, commerciali o di servizi) superano quantitativamente quelle finanziarie. Al riguardo, si fa presente che, nel caso di esercizio di attività finanziaria in via esclusiva (ad es. la mera detenzione di partecipazioni), a nulla rileva il fatto che il conto economico non registri redditi da attività finanziaria, atteso che la verifica della prevalenza presuppone la comparazione dell'attività finanziaria con altra di diversa natura, comparazione non possibile nel caso in cui venga svolta solo attività finanziaria. Inoltre, per le «holding», i servizi resi alle partecipate costituiscono attività connessa a quella principale finanziaria e, come tale, da sommare a quest'ultima ai fini della prevalenza.

Gli intermediari iscritti anche nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 107, che abbiano titolo a chiedere la cancellazione dall'elenco ex art. 106 in base alle precedenti disposizioni, devono presentare l'istanza di cancellazione all'Ufficio italiano dei cambi precisando di aver previamente interessato la Banca d'Italia per la cancellazione dal citato elenco speciale di cui all'art. 107.

2. *Comunicazione di sindaci supplenti e amministratori unici ai fini della compilazione dei moduli AR-1 e AR-3.*

A seguito di numerose richieste di chiarimento, si precisa che gli intermediari finanziari che operano nei confronti del pubblico devono, in sede di compilazione del modulo AR-1 introdotto dalla circolare U.I.C. del 2 giugno 1995, riportare, tra le altre, anche la carica di sindaco supplente, peraltro già prevista nella apposita tabella delle cariche inserita tra le istruzioni (cfr. cod. 04).

A loro volta, i soggetti che ricoprono la carica di sindaco supplente presso intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico, devono riportare, nella compilazione del modulo AR-3, le altre cariche ricoperte presso società ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia o all'estero.

La carica di amministratore unico, non indicata nell'apposita tabella delle istruzioni, può essere inserita nell'ambito del codice 09, amministratore delegato.

Nelle allegate istruzioni tecniche vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione dei modd. AR-1 e AR-3 che, dall'esperienza tratta, presenta ancora problemi applicativi.

3. *Comunicazione di variazione dei dati.*

Si porta a conoscenza che l'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario è stato pubblicato in forma di volume ed è disponibile al pubblico presso le locali sedi delle camere di commercio, della Banca d'Italia e delle direzioni provinciali del Tesoro.

Al fine di un suo costante aggiornamento, anche in funzione di utilizzo quale strumento di contrasto al fenomeno dell'usura, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi o sezioni di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, comma 4, del testo unico devono comunicare tempestivamente all'Ufficio italiano dei cambi, tra l'altro, eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo allegato appositamente predisposto (mod. AR/Var).

I consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al citato art. 155, comma 4, sono tenuti annualmente, in sede di approvazione del bilancio, a comunicare l'ammontare del fondo di garanzia monetario avvalendosi dello stesso modulo sopra indicato.

4. *Oggetto sociale delle finanziarie non operanti nei confronti del pubblico.*

Come noto, a partire dal 1° luglio 1995 è divenuta completamente operativa la disposizione riguardante gli intermediari finanziari che operano nei confronti del pubblico, i quali, per poter continuare ad operare nel settore, devono risultare in linea con il disposto dell'art. 106, comma 2, del testo unico in base al quale l'oggetto sociale e la conseguente attività devono avere carattere esclusivamente finanziario.

Pertanto, poiché l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco previsto dallo stesso art. 106, ne consegue che non risultano conformi a tale disposizione gli statuti di società che esercitano, in via prevalente o residuale, attività finanziaria non nei confronti del pubblico nonché quelli di società non finanziarie, laddove prevedano lo svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Le società interessate e in particolare i soggetti iscritti nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 113 del testo unico, vorranno quindi verificare che il proprio statuto sia in linea con la normativa vigente e, se del caso, apportare, alla prima favorevole occasione, le modifiche ritenute necessarie.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, per ogni eventuale richiesta di riclassificazione dell'attività, è stato predisposto l'allegato modulo AR/Der che andrà utilizzato allo scopo.

5. *Pubblicazione del numero d'iscrizione.*

Il Comitato legge n. 197/1991, insediato presso il Ministero del tesoro, nell'ambito delle azioni di contrasto ai crescenti fenomeni del riciclaggio e dell'usura, ha formulato viva raccomandazione, con parere n. 15 del 16 gennaio 1995, affinché i soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari indichino nella corrispondenza, negli atti ed in ogni forma di rappresentazione dell'attività al pubblico, il codice numerico d'iscrizione presso l'U.I.C.

6. *Archivio unico informatico aziendale. Rapporti continuativi.*

Al fine di eliminare dubbi o errate interpretazioni della normativa emanata al riguardo, lo stesso Comitato legge n. 197/1991 ha chiarito, con parere n. 18 del 6 febbraio 1995, che l'assunzione di una partecipazione dà luogo a costituzione di rapporto continuativo, come definito dal decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, paragrafo 2.4, quando comporti la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata.

Pertanto, poiché gli obblighi di registrazione nell'archivio informatico di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1992 si riferiscono non solo alle operazioni che comportano movimentazione di mezzi di pagamento superiori a 20 milioni, ma anche ai rapporti continuativi di qualunque ammontare, la presenza anche di una sola partecipazione, di importo superiore al limite indicato nel precedente capoverso, o la concessione di un finanziamento, fatta eccezione per i rapporti di garanzia, fanno sorgere, per un intermediario finanziario, l'obbligo di istituzione dell'archivio informatico stesso.

Il direttore: CIAMPICALI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODD. AR-1 E AR-3

Il sistema di segnalazioni con moduli cartacei AR-1 e AR-3, introdotto con la circolare U.I.C. 2 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1995, sostituisce integralmente, per le nuove segnalazioni, il precedente sistema basato sul prodotto U.I.C. L. 197, distribuito su supporto magnetico.

Sia l'intermediario finanziario che l'esponente aziendale, nei rispettivi moduli di competenza AR-1 e AR-3, devono comunicare le sole variazioni intervenute rispetto all'originaria situazione riepilogativa, senza riproporre ogni volta i dati di tutti gli esponenti o di tutte le cariche analoghe ricoperte.

Per «variazione» s'intende:

cessazione della carica da parte di esponente aziendale o cessazione di una delle altre cariche ricoperte;

nomina di nuovo esponente aziendale o acquisizione di nuova carica;

modifica della carica ricoperta dall'esponente aziendale presso l'intermediario finanziario o modifica di una delle altre cariche ricoperte.

Gli esponenti aziendali, in presenza o meno di cariche analoghe presso altre società ed enti di qualsiasi natura, devono comunque indicare nei primi riquadri del modulo AR-3 i dati degli intermediari finanziari presso i quali ricoprono le cariche che hanno dato origine agli obblighi di comunicazione.

Inoltre, gli esponenti aziendali sono tenuti, in caso di variazione della propria residenza nonché dei dati identificativi di una delle società presso cui gli stessi ricoprono altra carica, a compilare l'apposito modulo di variazione AR-3/Var al fine di un corretto aggiornamento delle informazioni già rese.

MOD. UIC/AR-CAN

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

OGGETTO: Richiesta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia) o dalle apposite sezioni del medesimo ex artt. 113 e 155, comma 4, T.U.

....

La Società/Ente

____
(denominazione sociale)

codice fiscale ______________________________

n° pratica UIC ______________________________
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritta con n° d'iscrizione ________________

chiede

☐ la cancellazione dall'elenco ex art.106 del T.U.

A tal fine attesta , barrando alternativamente uno dei numeri sottostanti :

1) la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;

2) la cessazione totale delle attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico che risulti da apposita variazione statutaria - debitamente omologata dal competente Tribunale - concernente l'oggetto sociale dell'intermediario;

3) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;

4) il venir meno dei requisiti minimi di capitale sociale versato previsti dal comma 3 lett. c dell'art. 106 del T.U.;

5) la sussistenza di altri motivi di seguito specificati ------------
----

☐ la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 113 del T.U.

A tal fine attesta, barrando alternativamente uno dei numeri sottostanti:

1) la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione, che comunque comporti il venir meno dell'intermediario;

2) la cessazione totale (ovvero previsione di esercizio in via non prevalente, non nei confronti del pubblico) delle attività di natura finanziaria, che risulti da apposita variazione statutaria - debitamente omologata dal competente Tribunale - concernente l'oggetto sociale dell'intermediario;

3) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;

4) il venir meno dell'esercizio in via prevalente dell'attività finanziaria, attestato dalle risultanze degli ultimi due bilanci o rendiconti dell'intermediario;

5) la sussistenza di altri motivi di seguito specificati ---------
----

☐ la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 155, comma 4

A tal fine attesta, barrando almeno uno dei numeri sottostanti:

1) la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;

2) la cessazione delle attività di prestazioni di garanzie collettive che risulti da apposita variazione statutaria - debitamente omologata dal competente Tribunale - concernente l'oggetto sociale dell'intermediario;

3) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;

4) diminuzione del numero dei soci al di sotto della soglia minima di 50;

5) riduzione del fondo di garanzia monetario ad un ammontare inferiore al livello minimo di 50 milioni:

Data ____________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

MOD. UIC/AR-VAR

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

OGGETTO: Comunicazione di variazione dei dati da parte di società iscritte nell'elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia) o nelle apposite sezioni ex artt. 113 e 155,comma 4 T.U.

....

La Società

____
(denominazione sociale)

codice fiscale ______________________________

n° pratica UIC ______________________________
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritta con n° d'iscrizione _______________

☐ nell'Elenco Generale ex art. 106 del T.U.;

☐ nell'apposita sez. ex art. 113 del T.U.;

☐ nell'àpposita sez. ex art. 155 ,comma 4 , del T.U.;

comunica

che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati :

☐ Denominazione sociale :

____

☐ Codice fiscale ______________________________

☐ Sede legale :

indirizzo ______________________ c.a.p. ______________

comune ______________________ provincia ______________

numero telefonico ______________________ numero fax ______________

☐ Capitale sociale sottoscritto ______________________________

☐ Capitale sociale versato ______________________________

☐ Natura giuridica ______________________________

☐ Legale rappresentante :

cognome ______________________ nome ______________________

luogo e data di nascita ______________________________

codice fiscale ______________________

☐ DATI SULLE SEDI SECONDARIE :
(VEDI ALLEGATO)

Da utilizzarsi esclusivamente nel caso in cui tale variazione non comporti richieste di riclassificazione da una sezione all'altra dell' Elenco :

☐ Modifica oggetto sociale *(da allegare in copia);*

☐ Ulteriori attività finanziarie esercitate rispetto a quelle precedentemente indicate :

____

☐ Cessazione di attività finanziarie precedentemente esercitate:

____

Da utilizzarsi solo da parte dei Consorzi e Coop.Garanzie Fidi iscritti nell'apposita sez. dell'Elenco prevista dall' art. 155 comma 4 T.U. .

☐ Fondo consortile ______________________________

☐ Fondo di garanzia monetario ______________________________

☐ Competenza territoriale : ☐ prov. ☐ region. ☐ nazion.

Data __________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

ALLEGATO PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI RELATIVI ALLE SEDI SECONDARIE

In ciascun riquadro sottostante va indicato alternativamente il codice :

I per segnalare l'istituzione di una nuova sede secondaria ;

V per segnalare la variazione di indirizzo di una sede secondaria già in precedenza comunicata ;

C per segnalare la cancellazione di una sede secondaria già in precedenza comunicata ;

In caso di utilizzo dei codici I e C va comunicato solo il dato modificato.

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

DATO MODIFICATO ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

DATO MODIFICATO ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

DATO MODIFICATO ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

DATO MODIFICATO ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

DATO MODIFICATO ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

DATO MODIFICATO ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

MOD. UIC/AR-DER

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

OGGETTO: Richiesta di variazione della posizione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 D. Lgs. 385/93 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia) o nelle apposite sezioni del medesimo ex artt. 113 e 155,comma 4, T.U.

La Società

____
(denominazione sociale)

codice fiscale______________________________

n° pratica UIC ______________________________
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritta con n° d'iscrizione ______________

☐ nell'Elenco Generale ex art. 106 del T.U.;

☐ nell'apposita sez. ex art. 113 del T.U.;

☐ nell'apposita sez. ex art. 155 ,comma 4 , del T.U.;

chiede

per effetto di variazioni intervenute nell'oggetto sociale :

☐ la classificazione nell'apposita sez. dell'elenco ex art. 113 del T.U.

A tal fine attesta :

a) che i partecipanti al capitale della società sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 108 T.U. ;

b) che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 T.U. ;

☐ la classificazione nell'elenco ex art. 106 T.U. , quale intermediario operante nei confronti del pubblico

A tal fine attesta

a) che il capitale sociale versato della società è di lit....................................... ;

b) che i partecipanti al capitale della società sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all' art. 108 T.U. ;

c) che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 109 T.U. ;

☐ la classificazione nell'apposita sezione dell' elenco ex art. 155 comma 4 T.U.

☐ Eventuali osservazioni :

____

____

____

____

A tal fine allega copia dello statuto con l'oggetto sociale modificato comprensivo del provvedimento d'omologa .

Data ____________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

MOD. UIC/AR-3/VAR

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

OGGETTO: Comunicazione di variazione dei dati, gia segnalati con MOD. UIC/AR-3, da parte di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico. (1)

Il sottoscritto

cognome ______________________ nome ______________________

codice fiscale ______________________

comunica:

A) la variazione della propria residenza

DATO DA MODIFICARE ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune Provincia)

DATO MODIFICATO ______________________
(Via - n° civico - cap - Comune Provincia)

B1) in relazione alla carica posseduta nella società ______________________
(denominazione sociale)

l'intervenuta variazione dei seguenti dati (compilare solo per i dati variati):

DENOMINAZIONE SOCIALE

DATO DA MODIFICARE ______________________
(vecchia denominazione)

DATO MODIFICATO ______________________
(nuova denominazione)

INDIRIZZO

DATO DA MODIFICARE ______________________
(vecchio indirizzo)

DATO MODIFICATO ______________________
(nuovo indirizzo)

NATURA GIURIDICA

DATO DA MODIFICARE ______________________
(vecchia natura giuridica)

DATO MODIFICATO ______________________
(nuova natura giuridica)

B2) in relazione alla carica posseduta nella società ____________________
(denominazione sociale)

l'intervenuta variazione dei seguenti dati (compilare solo per i dati variati):

DENOMINAZIONE SOCIALE

DATO DA MODIFICARE ____________________
(vecchia denominazione)

DATO MODIFICATO ____________________
(nuova denominazione)

INDIRIZZO

DATO DA MODIFICARE ____________________
(vecchio indirizzo)

DATO MODIFICATO ____________________
(nuovo indirizzo)

NATURA GIURIDICA

DATO DA MODIFICARE ____________________
(vecchia natura giuridica)

DATO MODIFICATO ____________________
(nuova natura giuridica)

____________________ lì, ____________

FIRMA

____

(1)
N.B. Resta inteso che l'interessato, ove modifichi la carica ricoperta presso l'intermediario finanziario o presso le altre società od enti, sarà tenuto a comunicare il dato utilizzando esclusivamente il MOD. UIC/AR-3.

96A5919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, firmato a Vilnius l'11 marzo 1994.

Il giorno 31 maggio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, firmato a Vilnius l'11 marzo 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 12 marzo 1996, n. 170, pubblicata nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996.

In conformità all'art. 11 l'accordo è entrato in vigore in data 1° giugno 1996

96A5968

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 710/96 del 5 settembre 1996

Specialità medicinali:

CISPLATINO IKETON, confezioni: flac 10 mg 20 ml, A.I.C. n. 026543013, flac 50 mg/100 ml, A.I.C. n. 026543023;

FLUOROURACILE IKETON, confezioni: 5 fiale 250 mg, A.I.C. n. 026542011, 5 fiale 500 mg, A.I.C. n. 026542023;

METOTRESSATO IKETON, confezioni: flac 50 mg/2 ml, A.I.C. n. 026544027, flac 500 mg/20 ml, A.I.C. n. 026544039;

VINCRISTINA IKETON, confezione: flac 1 mg/ml, A.I.C. n. 026709016.

Titolare A.I.C.: ABIC Laboratoire - Industrial Zone, Kiryat Nordau, Netanya Israel.

Rappresentante in Italia: Teva Pharma Italia S.r.l. - Via Pannonia, 6 Milano.

Modifiche apportate: sono approvate le modifiche di denominazione:

da CISPLATINO IKETON a CISPLATINO TEVA;
da METOTRESSATO IKETON a METOTRESSATO TEVA;
da FLUOROURACILE IKETON a FLUOROURACILE TEVA;
da VINCRISTINA IKETON a VINCRISTINA TEVA.

Il presente provvedimento ha effetto dal 5 settembre 1995 giorno notifica dello stesso alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

96A5971

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 646 del 1° giugno 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione della seguente apparecchiatura:

n. 1 set Takeda composto da n. 2 TM 2420, n. 1 tm 2020 e n. 1 bracciale della ditta Pabish, del valore commerciale di L. 500.000, da parte della società Sigma-Tau p.a. di Roma a favore dell'istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1810 del 28 maggio 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Antonio Di Fabrizio la donazione di un dipinto dal titolo «Natura».

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1865 del 1° giugno 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione di un armadio del valore commerciale di L. 400.000 da parte della Pharmacia e Upjohn S.p.a. di Caponago (Milano), da destinare alla cattedra di geriatria della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1866 del 28 maggio 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione della seguente attrezzatura:

n. 1 Pentium 90, PCI, HD 1 Gb, 16 Mb RAM;

n. 1 masterrizzatore CD, n. 13 486 DXA, HD 420 Mb, 8 Mb RAM, video colore 14" VGA, RAM video 1 MB, 256 Kb Cash memory, 1 parallela, 1 seriale, mouse, n. 8 stampanti a 9 aghi 80 colonne; n. 3 porte parallele; n. 1 Modem; n. 1 rete locale (software ed hardware per 25 postazioni), del valore commerciale complessivo di L. 52.000.000 (cinquantaduemilioni) IVA esclusa, a favore dell'istituto di scienze radiologiche e formazione delle immagini, della facoltà di medicina e chirurgia, disposta dalla Bracco S.p.a. di Milano.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1867 del 7 giugno 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della società Schering Plough p.a. di Milano la donazione di un personal computer del valore commerciale di L. 3.250.000 da destinare alla cattedra di gastroenterologia della facoltà di medicina e chirurgia.

96A5948

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11229 del 16 maggio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. M.D. Beltrandi, la donazione di una collezione di materiale bibliografico di rilevante interesse scientifico, del valore di circa L. 20.000.000, da destinare al Dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11344 del 16 maggio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Schering S.p.a. di Milano, la donazione di una sonda Convex alta risoluzione 40Rd 3,5 Mhz, del valore commerciale di circa L. 10.000.000 più IVA, da destinare alla Sezione di diagnostica e terapia radiologica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11345 del 16 maggio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta da Ducati Motorcycles S.p.a. di Bologna, di un banco dinamometrico, per impieghi didattici, del valore commerciale di circa L. 5.000.000, a favore della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11346 del 16 maggio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Serono Pharma S.p.a. di Milano la donazione di un impedenziometro HUMAN-IN-SCAN configurazione 3, del valore di circa L. 7.275.000 esclusa IVA, da destinare alla Sezione di endocrinologia - Dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11347 del 16 maggio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato promotore Telethon di Roma, la donazione della somma di L. 10.000.000 da destinare all'istituto di patologia generale, per la ricerca scientifica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11348 del 17 maggio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 da destinare all'istituto di anatomia umana normale per ricerche nell'ambito della biologia della cellula neoplastica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11349 del 16 maggio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Alk-Abellò S.p.a. di Bollate (Milano), la donazione di un model450 Microplate Rider del valore di L. 5.600.000, da destinare alla clinica medica.

96A5949

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 356 del 29 maggio 1996 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio in Genova, consistente nella seguente strumentazione:

un Apple Workgroup Server 6150/66 16/700/CD RAID con monitor 14" Performa Plus e tastiera Apple Design;

un Macintosh Performa 5300 16/1.2 Gb/CD/TV/Video-in/MPEG comprensivo di monitor 15" Multiscan e scheda ethernet twisted pair;

un Macintosh Performa 630 8/500/CD, monitor 14" Multiscan;

una Laser writer Select 360;

un adattatore Ethertalk per Select 360;

uno scanner Agfa Studio Scan II SI per Macintosh;

una scheda ethernet per Mac II CI, twisted pair,

del valore complessivo di L. 17.400.000, oltre I.V.A. (ditta Sals Informatica S.r.l.).

Tali apparecchiature saranno utilizzate dall'istituto di clinica chirurgica generale.

96A5950

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla impresa costruzioni Baratteiii Giuseppe e C. S.r.l. di L'Aquila

Con decreto 21 agosto 1996, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 45.272.544, dovuto dalla impresa costruzioni Baratelli Giuseppe con sede in L'Aquila è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 46/1980, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1996 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, sezione staccata di L'Aquila, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

96A5997

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 settembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1524,11
ECU	1909,25
Marco tedesco	1007,68
Franco francese	296,55
Lira sterlina	2369,53
Fiorino olandese	899,18
Franco belga	48,960
Peseta spagnola	11,959
Corona danese	261,78
Lira irlandese	2450,77
Dracma greca	6,330
Escudo portoghese	9,868
Dollaro canadese	1111,68
Yen giapponese	13,833
Franco svizzero	1228,23
Scellino austriaco	143,20
Corona norvegese	235,40
Corona svedese	230,19
Marco finlandese	334,38
Dollaro australiano	1202,22

96A6051

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto integrato di risanamento del centro storico di Chioggia, mediante la costruzione della rete di fognature e l'escavo dei rii, nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 7 luglio 1993 per l'intervento relativo al progetto integrato di risanamento del centro storico di Chioggia, mediante la costruzione della rete di fognature e l'escavo dei rii, è definitivamente determinato in L. 1.527.607.114.

96A5969

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto per il disinquinamento della fascia costiera jonica e smaltimento e trattamento dei rifiuti liquidi urbani, nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 3 agosto 1993 per l'intervento relativo al progetto per il disinquinamento della fascia costiera jonica e smaltimento e trattamento dei rifiuti liquidi urbani, nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 7.319.295.011.

96A5923

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto per opere di disinquinamento della rete fognante e per la depurazione della costa di Maratea, nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 7 luglio 1993 per l'intervento relativo al progetto per opera di disinquinamento della rete fognante e per la depurazione della costa di Maratea, nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 3 629 168.306.

96A5924

Determinazione definitiva del finanziamento relativo al progetto esecutivo della rete fognante del lato nord del territorio di Valderice e per il completamento dell'impianto di depurazione della rete fognante e dell'impianto di sollevamento, nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale del 9 maggio 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 11 agosto 1993 per l'intervento relativo al progetto esecutivo della rete fognante del lato nord del territorio di Valderice, completamento dell'impianto di depurazione della rete fognante e dell'impianto di sollevamento, nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 1.752 980 276.

96A5925

Determinazione definitiva del finanziamento relativo alla rete di raccolta delle acque fognarie, acque meteoriche e all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Lavello, nell'ambito del programma Envireg.

Con decreto ministeriale del 14 maggio 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 11 agosto 1993 per l'intervento relativo alla rete di raccolta delle acque fognarie, acque meteoriche e all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Lavello, nell'ambito del programma Envireg, è definitivamente determinato in L. 2.627.640.000.

96A5926

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Comunicato riguardante alcuni accordi di comparto nel settore pubblico impiego

La commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, facendo seguito alle delibere n. 192/6.1 del 4 settembre 1995 e n. 212/9.2 del 15 febbraio 1996, rende noto che le norme sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero contenute negli accordi di comparto relative ai seguenti settori: scuola, enti pubblici non economici, Ministeri, sanità, pubblicati nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, numeri 124, 207, 211 e 217 del 1995, non avendo ottenuto la prescritta valutazione d'idoneità, ai sensi dell'art. 12, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, non producono gli effetti previsti da tale legge.

La commissione di garanzia precisa, in particolare:

a) che, con riferimento al comparto scuola, sino a quando le parti non raggiungeranno un accordo che possa essere valutato idoneo, la materia resta regolata dal protocollo scuola del 25 luglio 1991, valutato idoneo con delibera del 10 ottobre 1991;

b) che, con riferimento al comparto Ministeri, la commissione ha formulato, con delibera n 192/6.7 del 14 settembre 1995, una proposta integrativa dell'accordo stipulato dalle parti;

c) che, con riferimento al comparto sanità, la commissione con delibera n. 232/9.2 del 19 luglio 1996, ha avanzato una propria proposta correttiva dell'accordo, destinata a sostituire le delibere generali in data 19 febbraio 1991, 13 febbraio 1992, 27 maggio 1993 e 18 novembre 1993;

d) che, con riferimento al comparto enti pubblici non economici, con delibera n. 217/6.1 del 21 marzo 1996, la commissione ha rinviato le proprie valutazioni, in attesa del parere degli utenti nonché dell'adeguamento ai rilievi formulati.

La commissione comunica, infine, che successivamente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, l'accordo del comparto regione-autonomie locali è stato valutato idoneo ad esclusione di quanto attiene al personale insegnante addetto alle scuole materne ed agli asili nido, al quale, in difetto di integrazioni dell'accordo stesso, seguiterà ad applicarsi la disciplina operante nella scuola (delibera n. 231/9 13 dell'11 luglio 1995).

96A5972

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 1996, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1995 e ai mesi del 1996 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI		Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1995	Agosto	5,8	9,7
	Settembre	5,8	9,9
	Ottobre	5,8	9,8
	Novembre	6,0	9,9
	Dicembre	5,8	10,1
1996	Gennaio	5,5	9,6
	Febbraio	5,0	9,5
	Marzo	4,5	9,6
	Aprile	4,5	10,0
	Maggio	4,3	10,0
	Giugno	3,9	10,0
	Luglio	3,6	9,5
	Agosto	3,4	9,4

96A5999

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera, con deliberazione n. 177 del 29 agosto 1996, ha nominato il segretario generale reggente, dott. Domenico D'Errico, conservatore del registro delle imprese della provincia di Matera, ai sensi dell'art 8 della legge n. 580/1993, in sostituzione del segretario generale dott. Giovanni Campanaro, collocato in pensione.

96A5973

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta **correzione di errori materiali** contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del **provvedimento** sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 concernente: «Autorizzazione all'Istituto universitario non statale legalmente riconosciuto "S. Pio V" di Roma a rilasciare la laurea in scienze politiche». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, nella parte riguardante il regolamento didattico di Ateneo, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 17, prima colonna, trentaduesimo rigo, dove è scritto: «analisi di mercato *(502X)*;», leggasi: «analisi di mercato *(S02X)*;»;

a pag. 17, prima colonna, trentatreesimo rigo, dove è scritto: «analisi finanziaria *(S02C)*;», leggasi: «analisi finanziaria *(P02C)*;»;

a pag. 18, seconda colonna, art. 15, ultimo comma, terz'ultimo rigo, dove è scritto: «... qualora il voto finale sia centodieci *e* lode.», leggasi: «... qualora il voto finale sia centodieci, *la* lode.».

96A5976

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 concernente: «Autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta "Vita-Salute S. Raffaele" di Milano a rilasciare la laurea in psicologia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nel sopra citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 10, seconda colonna, nell'art. 15, comma 3, ultimo rigo, dove è scritto: «... propedeutico, nonché l'esame di lingua inglese.», leggasi: «... propedeutico, nonché l'esame *finale* di lingua inglese.».

96A5977

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 1.400